

REGOLAMENTO ONORIFICENZE

Si pubblica di seguito il testo del nuovo Regolamento delle Onorificenze approvato dal Consiglio Federale del 18 Novembre 2000 con delibera n.95.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Il regolamento delle onorificenze disciplina la concessione dei riconoscimenti sportivi federali a favore dei dirigenti, tecnici, società, atleti e giudici.

Per particolari benemeritenze acquisite i riconoscimenti sportivi possono essere concessi anche a persone non tesserate o a Enti.

Art. 2

Le onorificenze attribuite dalla FIDAL ai soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono costituite da:

- Querce al Merito Atletico;
- Benemeritenze per i Giudici di Gara;
- Benemeritenze per i Tecnici;
- Riconoscimenti d'onore per gli atleti "Azzurri" e le Società
- Onorificenze per Società
- Premi speciali ad affiliati e tesserati

Art. 3

Le modalità di concessione delle onorificenze e dei riconoscimenti sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio Federale

TITOLO II

Art. 4

Le querce al merito atletico sono attribuite ai tesserati che, attraverso un lungo periodo di attività dirigenziale, organizzativa o tecnica, hanno acquisito particolari benemeritenze in virtù di una eccezionale operosità in favore dell'atletica italiana

Art. 5

Possono essere insigniti delle Querce i dirigenti federali centrali e periferici, i dirigenti delle Società affiliate, i giudici ed i tecnici. In via eccezionale possono essere insignite anche persone estranee all'ambiente federale o dirigenti di nazioni estere.

Art. 6

Le Querce, suddivise in tre gradi, consistono in un distintivo d'oro e smalto azzurro, con una foglia di quercia per il primo grado, con due foglie per il secondo grado e con tre foglie per il terzo grado. I distintivi sono brevettati e possono essere portati solo dagli aventi diritto.

Presso la Segreteria Federale è costituito l'albo delle persone insignite di Quercia.

Insieme al distintivo viene rilasciato anche un diploma attestante l'avvenuta concessione.

Esso indicherà le generalità dell'insignito, la data del rilascio del diploma nonché il grado di quercia assegnato.

Art. 7

La Quercia di prima assegnazione è di primo grado. Non si può accedere ai gradi superiori se non si è stati precedentemente insigniti del grado inferiore. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Federale solo per motivi di carattere eccezionale.

Art. 8

Per l'assegnazione della Quercia è necessaria una attività ininterrotta nell'ambito federale di almeno dieci anni per il primo grado, di diciotto per il secondo e complessivamente di trenta per il terzo grado.

Art. 9

I minimi di attività indicati nell'art. 8 sono condizione indispensabile per l'assegnazione della Quercia, ma non sufficienti, di per se stessi, a determinare un qualsiasi diritto a tale assegnazione. Le Querce saranno concesse solo nel caso che durante i periodi indicati siano state conseguite effettive benemeritenze e sia stata compiuta una rilevante attività a vantaggio dell'Atletica.

Art. 10

Nel caso di assegnazione a personalità italiane o estere, secondo quanto previsto dall'art. 5, si prescinde dai criteri previsti dall'art. 8, basandosi unicamente sulla valutazione di eccezionali benemeritenze nei confronti dell'Atletica italiana.

Art. 11

Il passaggio da un grado a quello immediatamente superiore può essere proposto, nelle modalità previste dal successivo art. 12, e salvo i casi eccezionali di cui all'art. 7, soltanto dopo che siano stati effettivamente maturati gli anni di permanenza per ciascun grado così come previsto dall'art. 8, ossia di anni 8 fra il primo e secondo grado ed anni 12 fra il secondo e terzo grado.

La data di appartenenza a ciascun grado decorre dalla data del comunicato che annuncia la concessione della Quercia.

Art. 12

Le Querce sono assegnate dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, sulla base della relazione illustrativa predisposta dalla Commissione Onorificenze FIDAL:

Le proposte e le richieste avanzate da Società, Comitati o persone, devono essere corredate da dati e valida documentazione.

Le segnalazioni per la concessione della Quercia, formulate su apposito modulo devono essere trasmesse alla Federazione con motivato parere da parte del Presidente del Comitato Regionale che certifica il possesso dei requisiti dichiarati.

Oltre a quanto previsto all'art. 7 ciascun componente il Consiglio Federale e la Commissione Onorificenze ha la facoltà di segnalare autonomamente affiliati e tesserati alla Federazione per l'assegnazione della Quercia.

Per l'assegnazione delle Querce ai Giudici di Gara, quale riconoscimento alle loro attività, va acquisito il parere alla Giunta nazionale del GGG.

➡ segue: Regolamento delle Onorificenze

Art. 13

Il conferimento della Quercia avviene ogni biennio, negli anni pari, al termine dell'anno sportivo.

Art. 14

Le persone insignite della Quercia rappresentano una parte preminente del patrimonio morale ispirato all'ideale sportivo ed atletico.

E' data facoltà ai Presidenti regionali di invitare, alle Assemblee ed ai lavori del Consiglio regionale, gli insigniti di Quercia di terzo grado, riconoscendo in essi una irrinunciabile ricchezza culturale e di esperienze.

TITOLO III

Benemerenze per i Giudici di gara

Art. 15

La Giunta Nazionale del G.G.G. sentito il Consiglio Nazionale propone l'attribuzione ai Giudici di gara delle "Benemerenze" che vengono assegnate con apposita deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 16

1. Sono previsti tre ordini di benemerenze, ai quali possono accedere, con menzione d'onore, quei Giudici che, attraverso un lungo periodo di attività abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di requisiti indicati nei successivi commi

2. Per ottenere la "benemeranza di primo grado", è indispensabile, ma non sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice da almeno dieci anni ed avere prestato nella qualità nell'intero periodo, un'attività qualificata e continua
- Avere ricoperto cariche in seno alla FIDAL o al GGG, sia a livello centrale sia periferico, ovvero avere collaborato con tali organi in via qualificata.

3. Per ottenere la "Benemeranza di secondo grado" è indispensabile, ma non sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno quindici anni ed avere prestato nella qualità, nell'intero periodo un'attività qualificata e continua.
- Avere ricoperto per almeno un quadriennio cariche in seno alla FIDAL o al GGG a livello nazionale (Consigliere federale, Segretario Nazionale o componente la Giunta Nazionale GGG, componente Commissioni Nazionali FIDAL o GGG) ovvero a livello periferico (Presidente o componente il Comitato regionale, Presidente Comitato provinciale, Fiduciario o componente Giunta regionale GGG, Fiduciario Provinciale o locale GGG)

4. Per ottenere la "Benemeranza di terzo grado" è indispensabile ma non sufficiente essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno venticinque anni ed aver prestato nella qualità, nell'intero periodo una attività qualificata e continua.
- Avere ricoperto per almeno otto anni, due quadrienni non necessariamente continuativi, cariche in seno alla FIDAL o al GGG a livello nazionale o periferico.

Art. 17

La Segreteria Nazionale del GGG cura l'Albo degli insigniti delle "benemerenze" di ogni grado.

I Giudici insigniti di "Benemeranza" conservano, qualora esistano i presupposti, il diritto ai Ruoli ed agli Albi Operativi.

La Benemeranza di terzo grado equivale alla precedente qualifica di "Benemerito".

I Giudici insigniti della "benemeranza di terzo grado" che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento della tessera federale.

TITOLO IV

Riconoscimenti d'onore per gli atleti "Azzurri"

Art. 18

La qualifica onorifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali abbiano partecipato effettivamente ai Giochi Olimpici, ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta.

Art. 19

Agli atleti con la qualifica di "Azzurro" viene attribuito dal Consiglio Federale uno speciale distintivo d'Onore.

Art. 20

Agli atleti con la qualifica di "Azzurro" oltre al distintivo di cui all'art. 19, viene consegnato uno speciale tesserino costituito da:

- Dati anagrafici e foto
- Regolamento d'onore dell'atleta "Azzurro"
- Formula del giuramento

Art. 21

Il Regolamento d'Onore dell'atleta "Azzurro" è costituito dai seguenti punti ai quali l'atleta "Azzurro" deve attenersi:

- La maglia azzurra è il simbolo dell'Italia sul territorio nazionale ed all'estero; va onorata con un comportamento moralmente e sportivamente degno;
- L'atleta "Azzurro" deve essere solidale con i compagni di squadra, stabilire con loro rapporti di amicizia, evitare incomprensioni, adoperarsi per mantenere la serenità nella squadra;
- Nelle manifestazioni di squadra deve impegnarsi al massimo per ottenere il miglior risultato per la classifica complessiva e per se, per onorare la maglia azzurra che veste;
- Deve rispondere senza riserva alle chiamate in nazionale;
- Deve rispettare gli accordi con la propria Società e con la Federazione;
- Durante la permanenza in squadra deve vestire gli indumenti assegnati dalla Federazione;
- Aderisce alle campagne "antidoping" promosse dal CONI e dalla FIDAL

TITOLO V

Onorificenze a Società - Premio d'Onore "Adolfo Consolini"

Art. 22

Il Premio Adolfo Consolini è conferito dal Consiglio Federale alle Società che abbiano una anzianità di almeno 20 anni di affiliazione e che abbiano ininterrottamente svolto attività agonistica con partecipazione qualitativa a Campionati di Società ed elevato standard di rendimento oltre che aver svolto intensa attività promozionale.

In ogni biennio non possono essere concessi premi a Società in numero superiore a 5.

Le proposte di assegnazione del Premio devono essere trasmesse alla Federazione entro i termini stabiliti tramite i Presidenti regionali che certificano il possesso dei titoli.

Art. 23 - Scudetto

Le Società che hanno conquistato il titolo assoluto di Campione d'Italia di Società maschile e femminile, sono autorizzate a fregiarsi dello scudetto tricolore nelle gare dello specifico campionato, per il periodo di detenzione del titolo.

Art. 24 - Stella d'Oro

Le Società che hanno conquistato il titolo di Campione d'Italia di Società assoluto maschile e/o femminile, per almeno dieci anni, anche se non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale la "Stella d'Oro".

A seguito della conquista di ulteriori 10 titoli di Campione d'Italia di Società assoluto maschile e/o femminile, anche se non consecutivi, le Società sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale una seconda "Stella d'Oro".

Art. 25 - Cerchio tricolore d'Argento

Le Società che hanno conquistato il titolo di Campione d'Italia di Società maschile e femminile nei singoli Campionati assoluti di specialità (cross, marcia, corsa, corsa in montagna e prove multiple), per almeno dieci anni, anche se non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale il "Cerchio tricolore d'Argento".

Le Società che conquistano ulteriori 10 titoli di Campione d'Italia di Società maschile e femminile nei singoli Campionati assoluti di specialità, anche non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale un secondo "Cerchio tricolore d'Argento".

Art. 26

Presso la Segreteria Federale viene istituito un albo delle Società insignite delle onorificenze di cui agli artt. 22-24-25 e le stesse potranno fregiarsi del riconoscimento sulla propria carta intestata.

I distintivi e le onorificenze per le società possono essere usate soltanto dagli aventi diritto.

TITOLO VI

Premi speciali - Premio "Alfredo Berra"

Art. 27

Il Consiglio Federale concede annualmente un premio ed un riconoscimento a due personalità affermate nel campo della comunicazione e della informazione radiotelevisiva e della carta stampata, per particolari benemeritenze acquisite nel corso degli anni per aver rappresentato positivamente e contribuito con i propri lavori ad elevare la qualità dell'immagine del mondo dell'Atletica.

Viene inoltre assegnato annualmente un Premio ad un giovane avviato alla carriera giornalistica, che abbia mostrato competenza ed obiettività nella illustrazione degli avvenimenti dell'Atletica.

TITOLO VII

Riconoscimenti agli Organizzatori di manifestazioni internazionali di Atletica.

Art. 28

Il Consiglio Federale può concedere un attestato di benemeritenza agli Organizzatori di manifestazioni internazionali di Atletica Leggera che abbiano almeno una anzianità organizzativa di 20 anni.

Art. 29 - Benemeritenze per Sponsor

Il Consiglio Federale può concedere attestati di benemeritenza ad Enti economici ed imprenditoriali, pubblici e privati, che in maniera sostanziale e sistematica abbiano affiancato finanziariamente le iniziative della FIDAL od Associazioni ad essa affiliate.

Art. 30

Gli insigniti di tali riconoscimenti vengono iscritti in un apposito Albo Federale.

TITOLO VIII

Riconoscimenti a Tecnici

Art. 31

Oltre alla qualifica di "Allenatore Benemerito" prevista all'art. 10 del Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera, ai Tecnici tesserati per la FIDAL che abbiano svolto proficua attività presso una Società e/o la struttura federale, ininterrottamente da almeno 20 anni, il Consiglio Federale può assegnare un particolare attestato di merito ed un premio.

Ai Tecnici che abbiano svolto qualificata ed apprezzata attività da almeno 30 anni, il Consiglio Federale può assegnare il "Seminatore d'Oro".

Oltre alle capacità professionali, con il premio si intende riconoscere la corretta condotta e le qualità morali del Tecnico.

Le proposte di conferimento devono essere formulate dal Settore Tecnico Nazionale su segnalazione dei Fiduciari Tecnici Regionali.